

**Legge federale
sul trasporto di viaggiatori
(Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV)**

Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹;
decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 2009² è modificata come segue:

Art. 57 Contravvenzioni

¹ È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

- a. trasporta viaggiatori senza la relativa concessione o autorizzazione;
- b. contravviene a una concessione o un'autorizzazione rilasciata in virtù della presente legge;
- c. contravviene a una decisione fondata sulla presente legge o su una disposizione di esecuzione e notificatagli con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

² Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 50 000 franchi.

³ È punito con la multa chiunque viola una disposizione di esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale.

⁴ È punito, a querela di parte, chiunque intenzionalmente o per negligenza:

- a. utilizza senza valido titolo di trasporto o altra autorizzazione un veicolo;
- b. durante la corsa, sale sul veicolo, ne scende, ne apre la porta o ne getta oggetti;
- c. abusa dei dispositivi di sicurezza del veicolo, segnatamente del freno d'emergenza.

¹ FF 2012 ...

² RS 745.1

Art. 58 Delitti

¹ Chiunque intenzionalmente registra, conserva, utilizza o comunica segnali video violando le prescrizioni contenute nell'articolo 55 è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Chi agisce per negligenza è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 60 cpv. 1 e 2

¹ Il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni di cui all'articolo 57 capoversi 1 e 2 competono all'UFT.

² Il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni di cui all'articolo 57 capoversi 3 e 4 e dei delitti di cui all'articolo 58 competono ai Cantoni.

Art. 61 cpv. 4, 5 (nuovo) e 6 (nuovo)

⁴ Se vi è il sospetto che sia stata commessa una contravvenzione di cui all'articolo 57, la corsa del veicolo in questione può essere subordinata al deposito di una somma pari alla presunta multa.

⁵ Sono fatte salve le disposizioni del Codice penale³ sulla confisca, del Codice di procedura penale⁴ sul sequestro e della legge federale del 22 marzo 1974⁵ sul diritto penale amministrativo sul sequestro e sulla confisca.

⁶ Le misure di cui ai capoversi 1–5 possono essere prese indipendentemente dall'avvio e dall'esito di un procedimento penale.

Art. 63 cpv. 1 terzo periodo (nuovo)

¹ ... Può dichiarare punibili violazioni alle disposizioni esecutive.

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ RS 311.0

⁴ RS 312.0

⁵ RS 313.0

Allegato
(n. II)

Modifica del diritto vigente

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 1957⁶ sulle ferrovie

Art. 14a Obbligo di notifica e di collaborazione

¹ Le imprese ferroviarie devono comunicare immediatamente al DATEC e all'UFT gli infortuni e gli incidenti gravi nell'esercizio delle ferrovie.

² Devono in ogni tempo fornire informazioni all'UFT e presentare tutta la documentazione. Inoltre devono concedere all'UFT libero accesso a tutte le parti degli impianti ferroviari e dei veicoli e coadiuvarlo a titolo gratuito nelle attività di esame e di controllo.

Art. 86 Contravvenzioni

¹ È punito con la multa chiunque viola una disposizione di esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale.

² È punito, a querela di parte, chiunque:

- a. intenzionalmente entra o attraversa senza permesso le aree connesse con l'esercizio ferroviario o le pregiudica in altro modo;
- b. contravviene, intenzionalmente o per negligenza, all'obbligo di diligenza (art. 17 cpv. 4), all'obbligo di notifica (art. 14a cpv. 1) o all'obbligo di collaborazione (art. 14a cpv. 2).

³ Il Consiglio federale può dichiarare punibili violazioni alle disposizioni esecutive.

Art. 86a cpv. 1 lett. e e g nonché cpv. 2

¹ È punito con pena detentiva fino a tre anni o con pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

- e. *Abrogata*
- g. *Abrogata*

² Chi agisce per negligenza è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

⁶ RS 742.101

Art. 87b Svolgimento di un'attività rilevante per la sicurezza senza abilitazione
(nuovo)

¹ Chi intenzionalmente svolge un'attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario sebbene i documenti di abilitazione siano stati rifiutati o revocati oppure il riconoscimento di tali documenti sia stato revocato è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Chi agisce per negligenza è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

³ Il superiore che intenzionalmente induce a un reato ai sensi del capoverso 1 o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena.

Art. 88

I reati previsti dal Codice penale⁷ sono perseguiti d'ufficio se sono commessi contro gli impiegati delle imprese ferroviarie titolari di una concessione secondo l'articolo 5 durante il loro servizio.

Art. 88a cpv. 2

² *Abrogato*

Art. 89a rubrica

Concerne soltanto il testo francese.

⁷ RS 311.0

2. Legge del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune⁸

Art. 18a lett. c

Abrogato

Sezione 5a: Attività rilevanti per la sicurezza nel settore degli impianti a fune (nuovo)

Art. 24a Inidoneità a prestare servizio

Chi sotto l'influsso di alcol, stupefacenti o medicinali o per altri motivi non dispone della necessaria capacità fisica e mentale è inidoneo a prestare servizio e nel periodo in questione non può svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore degli impianti a fune.

Art. 24b Accertamento dell'inidoneità a prestare servizio

¹ Le persone che svolgono un'attività rilevante per la sicurezza nel settore degli impianti a fune possono essere sottoposte a un'analisi alcolemica dell'alito.

² Se palesa indizi di inidoneità a prestare servizio che non vanno o non vanno unicamente ricondotti all'influsso dell'alcol, la persona interessata può essere sottoposta ad altri esami preliminari, in particolare all'esame dell'urina, della saliva, del sudore, dei capelli e delle unghie.

³ È ordinata una prova del sangue se:

- a. vi sono indizi di inidoneità a prestare servizio; o
- b. la persona interessata si oppone o si sottrae all'esecuzione dell'analisi alcolemica dell'alito o elude lo scopo di questa misura.

⁴ Per motivi gravi la prova del sangue può essere effettuata anche senza il consenso della persona sospettata di non essere idonea a prestare servizio. Sono fatti salvi altri mezzi di prova.

Art. 24c Divieto di svolgere attività rilevanti per la sicurezza

Se una persona che svolge un'attività rilevante per la sicurezza nel settore degli impianti a fune si trova in uno stato che esclude l'esercizio sicuro di tale attività, gliene deve essere vietato l'esercizio fintanto che è necessario.

⁸ RS 743.01

Art. 24d Competenze

L'ordine e l'esecuzione di misure secondo gli articoli 24a e 24b competono:

- a. alle persone o unità aziendali designate dalle imprese di trasporto a fune;
- b. alle autorità dichiarate competenti dai Cantoni;
- c. all'UFT;
- d. alla polizia dei trasporti, se ne è incaricata dagli organi competenti secondo le lettere a–c.

Art. 24e Disposizioni di esecuzione

¹ Il Consiglio federale:

- a. fissa il tasso alcolemico a contare dal quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità dell'alcol, si ammette l'inidoneità a prestare servizio ai sensi dell'articolo 24a (stato di ebbrietà) e stabilisce quale alcolemia è considerata qualificata;
- b. può fissare, per altre sostanze che diminuiscono l'idoneità a prestare servizio, la concentrazione nel sangue a contare dalla quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità, si ammette l'inidoneità a prestare servizio ai sensi dell'articolo 24a;
- c. emana prescrizioni concernenti gli esami preliminari (art. 24b cpv. 2), la procedura per l'analisi alcolemica dell'alito e la prova del sangue, la valutazione di queste analisi e l'ulteriore visita medica della persona sospettata di non essere idonea a prestare servizio;
- d. può prescrivere che per l'accertamento di una dipendenza che riduce l'idoneità a prestare servizio siano valutati gli esami effettuati secondo l'articolo 24b capoversi 2 e 3;
- e. stabilisce le esigenze in materia di personale, tecniche e organizzative concernenti le persone e le unità aziendali designate secondo l'articolo 24d lettera a.

² Definisce le attività rilevanti per la sicurezza nel settore degli impianti a fune.

Art. 25 Delitti

¹ È punito con pena detentiva sino a tre anni o con pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

- a. costruisce o fa costruire un impianto a fune senza la necessaria approvazione dei piani (art. 9) o in violazione della stessa o, se si tratta d'impianto a fune non soggetto a concessione federale, senza la necessaria autorizzazione cantonale o in violazione della stessa;
- b. gestisce o fa gestire un impianto a fune senza l'autorizzazione d'esercizio (art. 17) o in violazione della stessa.

² Chi agisce per negligenza è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 25a Contravvenzioni (*nuovo*)

¹ È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. viola una disposizione di esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale;
- b. contravviene a una decisione intimatagli in virtù della presente legge o di una prescrizione d'esecuzione e sotto comminatoria di una pena ai sensi del presente articolo.

² È punito, a querela di parte, chiunque contravviene, intenzionalmente o per negligenza, all'obbligo di diligenza (art. 18), all'obbligo di notifica (art. 24 cpv. 1) o all'obbligo di collaborazione (art. 24 cpv. 2).

Art. 25b Svolgimento di un'attività rilevante per la sicurezza in uno stato non idoneo a prestare servizio

¹ Chiunque in stato di ebbrietà svolge un'attività rilevante per la sicurezza nel settore degli impianti a fune è punito con la multa. È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria se si riscontra un'alcoemia qualificata.

² Chiunque a causa dell'influsso di stupefacenti o di medicinali o per altri motivi non è idoneo a prestare servizio ai sensi dell'articolo 24a e in questo stato svolge un'attività rilevante per la sicurezza nel settore degli impianti a fune è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

³ Il superiore che intenzionalmente induce a un reato ai sensi dei capoversi 1 o 2 o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena.

Art. 25c Elusione di misure per accertare l'inidoneità a prestare servizio

¹ Chiunque svolge un'attività rilevante per la sicurezza nel settore degli impianti a fune e intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un'analisi alcolemica dell'alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, misure queste formalmente ordinate o su cui bisognava contare, oppure si oppone o si sottrae a un altro esame medico oppure vanifica lo scopo di queste misure, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Il superiore che intenzionalmente induce a un reato ai sensi del capoverso 1 o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena.

Art. 25d Perseguimento d'ufficio

I reati previsti dal Codice penale⁹ sono perseguiti d'ufficio se sono commessi contro le seguenti persone durante il loro servizio:

- a. gli impiegati delle imprese di trasporto a fune titolari di un'autorizzazione secondo l'articolo 3 capoversi 1 e 2 della presente legge o di una concessione o autorizzazione secondo gli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 2009¹⁰ sul trasporto di viaggiatori;
- b. le persone incaricate di un compito in luogo degli impiegati di cui alla lettera a.

Art. 25e Perseguimento penale (*nuovo*)

Il perseguimento e il giudizio dei reati secondo la presente legge spettano ai Cantoni.

Art. 26 cpv. 2 (nuovo)

² Può dichiarare punibili violazioni alle disposizioni esecutive.

⁹ RS 311.0

¹⁰ RS 745.1